



IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr.

vista l'istanza depositata dal Liquidatore giudiziale in merito al alle domande tardive di ammissione al passivo con riguardo a creditori che avevano ricevuto la comunicazione di cui all'art. 14 sexies l. 3/2012;

rilevato, come già evidenziato in relazione al altre domande tardive già pervenute e dichiarate inammissibili, che la L 3/2012 non prevede una specifica disciplina per l'ammissibilità (e l'eventuale trattazione) di domande di partecipazione "tardive", ritenuto che quanto evidenziato, esclusa l'applicabilità analogica della disciplina fallimentare, giustifichi la declaratoria di inammissibilità delle domande tardive *de quibus* tenuto conto che i relativi creditori hanno ricevuto la comunicazione ex art. 14 sexie l. 3/2012

P.T.M.

DICHIARA inammissibili le domande tardive pervenute meglio indicate nell'istanza del Liquidatore Giudiziale.

Si comunichi

Ancona, lì 07/02/2021

Il Giudice delegato

dott.ssa Maria Letizia Mantovani